AGENZIA DOGANE MONOPOLI

Protocollo: 116558/RU

Rif:

Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise
Ufficio accise sull'energia elettrica e sul gas naturale e tassazione a fini ambientali

Alle Direzioni interregionali, regionali e interprovinciale

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli
SEDE

e, per conoscenza:

Al Dipartimento delle Finanze
df.dr.segrereteria@mef.gov.it

Alla CONFINDUSTRIA
m.beccarello@confindustria.it
e.bruni@confindustria.it
g.camerini@confindustria.it

All'ANIGAS
info@anigas.it
marco.innocenti@anigas.it

Alla UTILITALIA
giuridico.legislativo@utilitalia.it

Alla ELETTRICITA'FUTURA
info@elettricitafutura.it

All'AIGET
aiget@aiget.it

All'ASSOGAS
segreteria@assogas.it

All' ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it

Alla FIRE
segreteria@fire-italia.org

All'ANAEE
info@anaee.it

A ENERGIA CONCORRENTE
alessandro.bianco@energiaconcorrente.it

Roma, 24 ottobre 2018

OGGETTO: Decreto-legge 23.10.2018, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" , art. 19 (Disposizioni in materia di accisa) – Trattamento tributario dei combustibili impiegati nella generazione combinata di energia elettrica e calore utile.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 247 del 23 ottobre 2018, è stato pubblicato il decreto legge richiamato in oggetto, concernente disposizioni di carattere fiscale.

L'art. 19, rubricato "Disposizioni in materia di accisa", disciplina la tassazione dei prodotti energetici impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore utile.

Tale disposizione, con effetto dal 1° dicembre 2018, abroga il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e modifica il punto 11 della Tabella A, allegata al D. Lgs. n. 504/1995, inserendovi l'elencazione dei consumi specifici convenzionali da utilizzare per la determinazione dei quantitativi di combustibile impiegati nella produzione di energia elettrica, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile.

Contestualmente, l’articolato modifica il testo del comma 2 del sopraindicato art. 3-bis sostituendo le parole “31 dicembre 2017” con le parole “30 novembre 2018”.

Pertanto, fino alla data del 30 novembre p.v., in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore, per determinare i quantitativi di combustibile da assoggettare alle aliquote d’accisa per la produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98, dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.

I criteri scanditi dal comma 1 dell’articolo 19 del Decreto Legge n. 119/2018 si applicano a far data dal 1°dicembre p.v., come anticipato in epigrafe.

Il Direttore Centrale

Arturo Tiberi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993